m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.E.0010475.09-05-2022.h.11:25

Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO (OCDPC N. 876/2022)

PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Sommario

Parte I – Profili generali

PREMESSA **3**
CAPITOLO I – OBIETTIVI, ENTI COINVOLTI E DEFINIZIONI 3
1.1 Obiettivo 3
1.2 Enti coinvolti 3
1.3 Definizione di Minore straniero non accompagnato (MSNA) 4
CAPITOLO II – PRESENZA DI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO **5**
2.1 Ingressi dei MSNA sul territorio italiano 5
2.2 Segnalazione della presenza di un MSNA 6
CAPITOLO III – IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO **7**
3.1 Identificazione 7
3.1.1 Accertamento minore età - procedura 7
3.2 Censimento dei MSNA 9
3.3 Monitoraggio 9
CAPITOLO IV – ACCOGLIENZA **10**
4.1 Accoglienza 10
4.2 Monitoraggio delle strutture atte ad ospitare MSNA 11
CAPITOLO V – AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA **11**
5.1 Affido temporaneo del minore 11
5.2 Tutela – Nomina del tutore 12

Rev. 05/05/2022

Parte II – Scuola e sanità

Capitolo VI – Profili sanitari generali e prevenzione vaccinale 13
6.1 Profili sanitari generali 13
6.2 Prevenzione vaccinale 14
6.2.1 Vaccinazioni obbligatorie e gratuite 14
6.2.2 Valutazione stato vaccinale 16
6.2.3 Vaccinazioni raccomandate non obbligatorie 16
6.3 Monitoraggio 16
Capitolo VII – Inserimento scolastico ed adempimenti vaccinali 17
7.1 Profili generali 17
7.2 Accesso e vaccinazioni 18

PARTE I – PROFILI GENERALI

PREMESSA

Nel quadro dell'attuale situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 876 del 13 marzo u.s. recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Sulla base dell'art. 2 dell'ordinanza, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione è stata nominata Commissario delegato assicura il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.

A tal fine, è adottato il seguente il Piano che definisce le attività svolte dagli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti, ferme restando le competenze istituzionali previste dalle normative vigenti.

CAPITOLO I – OBIETTIVI, ENTI COINVOLTI E DEFINIZIONI

1.1 OBIETTIVO

Il presente piano mira a fornire le linee guida per la gestione dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati nel territorio nazionale a seguito degli eventi bellici che hanno interessato l' Ucraina al fine di garantire il necessario raccordo operativo tra gli enti istituzionali a vario titolo coinvolti.

1.2 ENTI COINVOLTI

- Commissario delegato ex OCDPC n. 876/2022;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione

- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della Giustizia

e, a livello locale,

Prefetture, Questure, Autorità di Pubblica sicurezza, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Tribunali per i minorenni, Comuni e, segnatamente, Servizi sociali.

1.3 DEFINIZIONE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, **privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili** in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (Art. 2, legge n. 47/2017).

Restano ferme le disposizioni, della legge 18 giugno 2015, n. 101 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

I minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di "minori stranieri non accompagnati".

- **Ad es. è MSNA un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore dell'istituto ove erano accolti in Ucraina che NON possano dimostrare di esserne legalmente responsabili.**

I Minori stranieri godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari.

TUTELE SPECIFICHE MSNA:

- divieto di respingimento alla frontiera;
- divieto di espulsione;
- accoglienza;
- informativa (durante la prima accoglienza i MSNA dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale e quello di essere regolarizzato anche al di fuori dello status di protezione internazionale;
- diritto allo svolgimento prioritario dell'indagine familiare di cui all'articolo 6, legge n.47/2017 al consentire il rintraccio dei genitori o familiari che possono prendersene cura e dai quali possono essere stati improvvisamente separati durante il percorso migratorio;
- diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 della legge n. 47/2017;
- diritto alla protezione temporanea in base al DPCM 28 marzo 2022.

CAPITOLO II – PRESENZA DI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

2.1 INGRESSI DEI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

SOGGETTI COINVOLTI: Commissario delegato in raccordo con la Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

MODALITA' DEL MONITORAGGIO: La competente Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere fornirà al Commissario delegato al seguente indirizzo di posta elettronica cd.minorinonaccompagnati@pecdlci.interno.it, con cadenza quotidiana, il numero:

- dei controlli in frontiera.

2.2 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

CHI DEVE SEGNALARE: chiunque sia a conoscenza dell'ingresso o della presenza del MSNA;

A CHI VA FATTA LA SEGNALAZIONE: All'Autorità di Pubblica Sicurezza che provvederà ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i Comuni e i Servizi sociali;

A COSA SERVE LA SEGNALAZIONE

a) A tutelare il minore consentendo alle autorità di verificare la sua condizione;
b) A consentire il tempestivo intervento del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
c) A comunicare i dati del MSNA, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142[1] al Ministero del lavoro per il popolamento della banca dati Sistema informativo minori (SIM)[2]; l'inserimento dovrà essere effettuato dai Comuni anche per l'avvio delle necessarie procedure di presa in carico da parte dei servizi sociali competenti.

---

[1] "L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato".

[2] Vedasi nota 5 e punto 3.2 piano

CAPITOLO III – IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO

3.1 IDENTIFICAZIONE

QUANDO: dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza.

SOGGETTI COINVOLTI: Autorità di pubblica sicurezza coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato.

Se il tutore non è stato ancora nominato, le sue funzioni, a questo fine sono svolte, in via provvisoria, dal rappresentante legale della struttura di accoglienza per minori ove il minore è collocato.

COME: attraverso i documenti rilasciati dall'amministrazione dello Stato competente.

Qualora il minore non è in possesso di validi documenti di identità, si procede all'identificazione mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 142/2015 come modificato dalla legge n. 47/2017.

3.1.1 ACCERTAMENTO MINORE ETA' - PROCEDURA

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, ai sensi dell'art. 19 *bis* del D.Lgs. 142/2015 ss.mm.ii., questa è accertata:

1) in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5)[3];
2) se non è possibile accertarne l'età attraverso un documento anagrafico o sussistono dubbi in merito all'età dichiarata, può essere disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'accertamento socio-sanitario dell'età;

[3] L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare NON deve essere chiesto nel caso in cui:
- il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale
- quando emerga una possibile esigenza di protezione internazionale;
- qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'Autorità diplomatico-consolare.

La suddetta procedura si svolge sotto il controllo del Tribunale per i minorenni che adotta i provvedimenti urgenti necessari.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangono dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

L'attivazione della delineata procedura può essere richiesta da:

- le Autorità di pubblica sicurezza competenti per l'identificazione del minore non accompagnato;
- il diretto interessato;
- i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità che vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio di una situazione in cui vi sia un fondato dubbio che un cittadino straniero identificato come maggiorenne sia invece minorenne.

IN SINTESI:
CHIUNQUE – servizi sociali, FFOO, protezione civile, associazioni, etc. – sia a conoscenza della presenza, sul territorio italiano, di un minore straniero non accompagnato (nel senso indicato sopra) ha il dovere di avvisare l'Autorità di pubblica sicurezza che provvederà a redigere un verbale di "consegna-presa in carico" al Servizio Sociale/Struttura di prima accoglienza e a segnalarne la presenza alla Procura locale c/o il Tribunale per i Minorenni, al fine di chiedere – nel più breve tempo possibile – al Tribunale per i Minorenni: 1) la ratifica/convalida delle misure di accoglienza predisposte, 2) l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche in via d'urgenza, compresa la nomina del tutore; La tempestiva segnalazione consente l'avvio della procedura di censimento attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM).

3.2. CENSIMENTO DEI MSNA

Tutti i minori non accompagnati devono essere censiti nella banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Sistema Informativo Minori (SIM) [4].

SOGGETTI COINVOLTI: Autorità di pubblica sicurezza, Pubblici Ufficiali, Incaricati di un pubblico servizio, Servizi sociali degli Enti locali.

PROCEDURA: I Servizi Sociali, già abilitati ad operare sul sistema informativo, possono inserire direttamente nel SIM i dati dei MSNA di loro competenza; i Servizi Sociali non ancora in possesso delle credenziali per l'accesso al SIM possono richiederle inviando una mail a: assistenzasim@lavoro.gov.it [5]

Tutti gli altri soggetti non abilitati all'inserimento dei dati nel SIM devono inviare le segnalazioni relative alla presenza di minori non accompagnati via mail a: minoristranieri@lavoro.gov.it

3.2 MONITORAGGIO

SOGGETTO COINVOLTO: Commissario delegato, attraverso il costante raccordo con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, tenendo quotidianamente informato il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

MODALITA'DEL MONITORAGGIO: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornirà al Commissario delegato al seguente indirizzo di posta elettronica cd.minorinonaccompagnati@pecdlci.interno.it con cadenza quotidiana il numero dei minori censiti nel Sistema informativo minori (SIM) con il dettaglio della loro età nonché della permanenza degli stessi con tipologia di collocazione (in struttura, in famiglia, etc.).

---

[4] articoli 2, lettera i, e 5 del d.p.c.m. 535/1999, art. 19, comma 5 del D.lgs. n. 142/2015 e art. 9 della legge n. 47/2017

[5] Per ulteriori informazioni sul SIM e sulle modalità di segnalazione della presenza di MSNA: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx

CAPITOLO IV – ACCOGLIENZA

4.1 ACCOGLIENZA

L'articolo 19 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 al comma 7-quater fissa il seguente principio: "*Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità*".

L'accoglienza con modalità diverse dal collocamento in famiglia, ai sensi del D. Lgs. n. 142/2015, si divide in due fasi:

MINORI CON ETA' SUPERIORE AD ANNI 14

I FASE: in strutture governative ad alta specializzazione gestiti dal Ministero dell'Interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni.

II FASE: nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione-SAI (ex SIPROIMI/SPRAR) (per i minori con età superiore ai 14 anni):

- In mancanza di posti presso le predette strutture, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 142/2015).
- Se l'accoglienza non può essere assicurata dai Comuni, in caso di arrivi massicci, i Prefetti possono attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente per MSNA con età superiore ai quattordici anni, cd. CAS (art. 19, comma 3 bis, D. Lgs. n. 142/2015).

MSNA CON ETA' INFERIORE AI ANNI 14

L'assistenza e l'accoglienza dei minori sono assicurate dal Comune (art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 142/2015).

In via residuale, nell'ambito del sistema SAI, risultano attive strutture autorizzate dalle Regioni per l'accoglienza dei minori di età inferiore ai 14 anni

4.2 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE ATTE AD OSPITARE MSNA

SOGGETTI COINVOLTI: Commissario delegato in stretto raccordo:

- con le Procure per i minorenni territorialmente competenti, ai sensi dell'art.9, comma 3 della legge 184/1983 e ss..mm.ii.

nonché

- i Prefetti del territorio e con il Servizio centrale dell'ANCI per le strutture SAI;

nonché

- con i Prefetti per i Centri di accoglienza straordinaria (CAS);

nonché

- con l'Autorità Responsabile FAMI per le strutture governative ad alta specializzazione gestite dal Ministero dell'Interno.

CAPITOLO V – AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA

5.1 AFFIDO TEMPORANEO DEL MINORE

SOGGETTI COINVOLTI: Tribunale per i minorenni

PROCEDURA: L'articolo 19 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 al comma 7-quater fissa il seguente principio: "*Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità*".

La procedura di affidamento familiare del MSNA, ai sensi della legge n.184/1983 da parte dei servizi sociali, può essere avviata con il consenso del soggetto legalmente responsabile riconosciuto o nominato dal Tribunale per i minorenni.

5.2 TUTELA – NOMINA DEL TUTORE

(Capo I del titolo X del libro primo del codice civile, art 3 comma 1, legge n. 184/1983, art. 11 legge n. 47/2017, art. 348 c.c.)

QUANDO: In seguito alla segnalazione

DA CHI: il Tribunale per i minorenni territorialmente competente

- In caso di assenza di tutori volontari disponibili (ex art 11 della legge n. 47/2017) viene nominato un tutore istituzionale (ad es. il Sindaco del Comune ove insiste la struttura comunitaria in cui il minore è stato inserito).
- Nelle more della nomina del tutore volontario i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.

PARTE II – SCUOLA E SANITA'

CAPITOLO VI – PROFILI SANITARI GENERALI E PREVENZIONE VACCINALE

6.1 PROFILI SANITARI GENERALI

SOGGETTI COINVOLTI: Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in stretto raccordo con le Aziende sanitarie locali o le strutture territoriali equivalenti (ASP, ATS, etc.).

NORMATIVA E ORDINANZE DI RIFERIMENTO: Art. 34 del D.Lgs. n. 286/1998 come modificato dall'art. 14 della legge n. 47/2017, Ordinanze del Capo di Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022.

CIRCOLARI: circolare del Ministero della Salute n. 15743 del 3 marzo 2022.

PROCEDURA: il minore straniero non accompagnato proveniente dall'Ucraina privo di digital Passenger Locator Form (PLF, in forma digitale o cartacea) o di certificazione verde Covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022 e s.m.i., qualora le disposizioni fossero vigenti, è preso in carico dalle ASL territorialmente competenti, in base al domicilio, che provvederanno all'esecuzione dei test diagnostici - tamponi oro/rinofaringei antigenici e molecolari per infezione da SARS-CoV-2 - nelle 48 ore dall'ingresso, laddove non effettuato al momento dell'entrata nei confini nazionali.

Si richiama la normativa vigente per la gestione di eventuali casi di positività al SARS-CoV-2 e per i contatti stretti.

Si richiamano altresì i contenuti dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 laddove è previsto che sia garantita l'assistenza sanitaria sul territorio

nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta.

Si raccomanda, ove possibile in ogni attività sanitaria che lo riguardi, l'affiancamento al minore non accompagnato di un mediatore culturale.

6.2 PREVENZIONE VACCINALE

SOGGETTI COINVOLTI: Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in stretto raccordo con le Aziende sanitarie locali o le strutture territoriali equivalenti (ASP, ATS, etc.)

PROCEDURA: l'Azienda Sanitaria Locale raccomanderà al tutore o al soggetto affidatario:

- la somministrazione di vaccini anti-COVID-19 per i minori con età superiore ai 5 anni di età che risultano non essere vaccinati o non siano in possesso di documentazione attestante la vaccinazione, comprensiva della dose di richiamo (booster) per i soggetti a partire dai 12 anni di età;
- la somministrazione di altre vaccinazioni di routine secondo il Piano nazionale prevenzione vaccinale in vigore e ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119.

6.2.1 Vaccinazioni obbligatorie e gratuite

A tale ultimo riguardo, le vaccinazioni di seguito indicate, previste dall'art. 1 del DL n. 73/2017, per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale:

1. anti-poliomielitica;
2. anti-difterica;

3. anti-tetanica;
4. anti-epatite B;
5. anti-pertosse;
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b.
7. anti-morbillo;
8. anti-rosolia;
9. anti-parotite;
10. anti-varicella.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 4, dell'OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022, è previsto che "*3. Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite. 4. Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all'offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell'infanzia*".

Si rimanda, inoltre, ai contenuti delle disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 3, del DL n. 73/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017 per quanto concerne i casi di esonero, omissione e/o differimento[6].

---

[6] Art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 73/2017:
"2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
<omissis>
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta".

6.2.2 Valutazione stato vaccinale.

Secondo i contenuti della circolare del Ministero della Salute n. 15743 del 3 marzo 2022 per:

• Soggetto mai vaccinato, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto: è raccomandata l'offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all'età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale in vigore.

• Soggetto regolarmente vaccinato nel Paese di origine e con stato vaccinale adeguatamente documentato: è raccomandata l'offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all'età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale in vigore, per l'eventuale completamento del ciclo vaccinale primario o i successivi richiami.

6.2.3 Vaccinazioni raccomandate non obbligatorie

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano ai MSNA con età compresa tra zero e sedici anni, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quater, del DL n. 73/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017 ed in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale, l'offerta attiva e gratuita per le seguenti vaccinazioni:

a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.

6.3 MONITORAGGIO

SOGGETTI COINVOLTI: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in stretto raccordo con le Aziende sanitarie locali o struttura territoriale equivalente (ASP, ATS, etc.)

PROCEDURA: Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano forniranno al Commissario delegato, al seguente indirizzo di posta elettronica cd.minorinonaccompagnati@pecdlci.interno.it, con cadenza settimanale (lunedì o, se festivo, il primo giorno lavorativo utile), il report allegato **(all. n. 1)** debitamente compilato riferito ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, suddiviso per province.

CAPITOLO VII – INSERIMENTO SCOLASTICO ED ADEMPIMENTI VACCINALI

7.1 PROFILI GENERALI

SOGGETTI COINVOLTI: Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in stretto raccordo con le Aziende sanitarie locali o struttura territoriale equivalente (ASP, ATS, etc.), Uffici scolastici regionali in stretto raccordo con gli Uffici di ambito territoriale, con i Dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie.

NORMATIVA E ORDINANZE DI RIFERIMENTO: Art. 38 del D.Lgs. n. 286/1998 ss.mm.ii., Art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 47/2017; Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 881 del 29 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe.

CIRCOLARI: circolari del Ministero dell'Istruzione n. 29452 del 30 novembre 2021 relativa alle iscrizioni per l'A.S. 2022/2023, n. 381 del 4 marzo 2022, n. 576 del 24 marzo 2022 e n. 781 del 14 aprile 2022.

PROCEDURA: i minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina accedono agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani e, a tal fine, l'Amministrazione e le istituzioni scolastiche - coniugando bisogni dei profughi e spazi di accoglienza delle scuole - assicurano loro accesso ai servizi educativi, scolastici e formativi.

L'iscrizione dei MSNA provenienti dall'Ucraina nelle scuole di ogni ordine e grado può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno.

7.2 ACCESSO E VACCINAZIONI

La presentazione della documentazione inerente le vaccinazioni gratuite ed obbligatorie previste dall'art. 1 del DL n. 73/2017, enumerate al sotto-paragrafo 6.2.1, risultano essere "*requisito di accesso*" per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private e paritarie. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale tale documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro o agli esami.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle circolari del Ministero dell'Istruzione e, da ultimo, all'acclusa circolare n. 781 del 14 aprile 2022.

Il presente piano si compone di due parti: parte I "Profili generali" e parte II "Scuola e sanità" a cui è accluso:

- un addendum operativo con relativi riferimenti;
- circolare del Ministero dell'Istruzione n. 781 del 14 aprile 2022.

La presente versione sostituisce la precedente datata 13 aprile 2022.

Roma, 5 maggio 2022

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Francesca Ferrandino)

ALL. 1

MONITORAGGIO PIANO MINORI NON ACCOMPAGNATI - PARTE II

CAPITOLO - PROFILI SANITARI GENERALI E PREVENZIONE VACCINALE

FONTE	
DATA	

	PROVINCIA 1	PROVINCIA 2	PROVINCIA 3	PROVINCIA n.	TOTALE REGIONE
N. ISCRIZIONI AL SSN DI MSNA UCRAINI					
N. DOSI VACCINO ANTI SARS COV-2 A MSNA UCRAINI					
N. DOSI ALTRE VACCINAZIONI EFFETTUATE A MSNA UCRAINI					
N. TAMPONI ANTIGENICI O MOLECOLATI EFFETTUATI MSNA UCRAINI					
di cui positivi					
N. MSNA UCRAINI SOTTOPOSTI ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE EX ART. 1, COMMI 1 E 1-BIS, DL 73/2017					
N. MSNA UCRAINI SOTTOPOSTI ALLE VACCINAZIONI RACCOMANDATE NON OBBLIGATORIE EX ART. 1, COMMA 1-QUATER, DL 73/2017					

ADDENDUM AL PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA

Premesso che

- l'emergenza umanitaria in atto, connessa agli eventi bellici che stanno interessando dallo scorso 24 febbraio il territorio ucraino, richiede una risposta immediata delle Istituzioni per far fronte al significativo flusso di sfollati che sono giunti o giungeranno nel territorio dei paesi dell'Unione Europea e in Italia;
- è stato dichiarato, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- in conformità alla direttiva 2001/55/CE, recepita con decreto legislativo 7 aprile 2003, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato, in data 4 marzo 2022, una decisione di esecuzione che ha stabilito una protezione temporanea a seguito dell'afflusso massiccio di persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra;
- in data 28 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 85/2003, che disciplina le modalità di esecuzione delle misure di protezione temporanea stabilite nella decisione del Consiglio UE del 4 marzo 2022;
- sono state adottate dal Capo Dipartimento della Protezione civile, tra le altre, le ordinanze n. 684 dell'11 marzo 2022, n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022 con la quale è stato nominato il Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto (di seguito Commissario delegato) nonché l'ordinanza n. 881 del 29 marzo 2022;

Considerato che:

- l'accoglienza dei "*minori stranieri non accompagnati*", di cui all'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 è, in via generale, assicurata nelle strutture previste dall'art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- il Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto ha adottato, in data 25 marzo 2022, il piano per i *minori stranieri non accompagnati*;
- significativo è stato ed è lo slancio di generosità dei cittadini italiani e delle Associazioni e/o Enti del volontariato e del terzo settore che operano per fini solidaristici ed umanitari per assicurare le migliori condizioni possibili ai minori stranieri non accompagnati;

- è necessario regolare il necessario flusso comunicativo tra Istituzioni, Associazioni ed Enti al fine di assicurare che l'accoglienza e le misure di tutela del minore, nel suo superiore interesse, siano approntate in modo tempestivo e coordinato;
- è necessario, altresì, stabilire procedure operative condivise per prevenire e superare eventuali criticità logistiche, organizzative ed informative nel caso di trasferimento nel territorio italiano di minori stranieri non accompagnati provenienti dall'estero.

Tanto premesso, si stabiliscono le seguenti procedure operative:

1. L'Associazione promotrice, allorquando abbia assunto primi contatti con referenti di Associazioni e/o Enti e/o Istituzioni ucraine per l'eventuale trasferimento di minori stranieri non accompagnati sfollati a seguito degli eventi bellici in Ucraina sul territorio italiano, deve immediatamente informare la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione civile, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e il Commissario delegato nonché la Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere e la Direzione centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, utilizzando i riferimenti di cui in allegato;
2. L'Associazione promotrice una volta individuati i minori stranieri non accompagnati da trasferire deve raccogliere le seguenti informazioni:
    1. Indicazione dei dati anagrafici completi e dei documenti di viaggio in loro possesso;
    2. Eventuale presenza di minori fragili e/o vulnerabili o con bisogni speciali unitamente, ove possibile, a documentazione sanitaria;
    3. Documentazione riguardante gli eventuali provvedimenti di tutela e rappresentanza legale adottati dalle competenti Autorità ucraine e la presenza di eventuali accompagnatori;
    4. Indicazione se trattasi di minori già accolti in orfanotrofi o in strutture assistenziali collettive ovvero e se sussistano specifiche ragioni che consigliano la collocazione del gruppo in modo da rispettarne l'unità o quantomeno il collocamento unitario di piccoli gruppi;
    5. La/e struttura/e dove si intende accogliere i minori di cui al punto 1 con i servizi approntati allo scopo.
3. L'Associazione promotrice, una volta formata la lista degli sfollati, con i dati di cui al punto 2, deve informare tempestivamente e, ove possibile, almeno 10 (dieci) giorni prima del presunto spostamento i seguenti Enti:
    a) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione civile;
    b) Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione;
    c) Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 876/2022;
    d) Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere;

e) Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale anticrimine;

f) Regione territorialmente competente;

g) Prefettura territorialmente competente;

h) Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e Tribunale per i minorenni competenti territorialmente;

i) Comune/i dove è/sono collocata/e la/e struttura/e e, segnatamente, i servizi sociali competenti a occuparsi dei MSNA in quel territorio;

4. Nella medesima comunicazione deve essere altresì indicato il/i mezzo/i con il quale sarà effettuato il trasferimento (aereo, treno, veicolo, etc.), valico d'ingresso terrestre o aereo, eventuali elementi identificativi (es. targa se trattasi di veicolo), i dati anagrafici dell'accompagnatore e/o presenza di referente dell'Associazione con relativi dati anagrafici e contatti (e-mail, cellulare, etc.) ed ogni altra notizia utile (es. percorso e valico di ingresso, se è utilizzato un veicolo).

5. La Prefettura territorialmente competente, d'intesa con il Commissario delegato ex OCDPC n. 876/2022, ricevuta la comunicazione di cui al punto 4, costituisce e attiva un tavolo di coordinamento con gli Enti e le Istituzioni interessate, coinvolgendo la Questura e le altre Forze dell'Ordine, l'Associazione promotrice, la Regione – Assessorati Protezione civile e Politiche sociali, il Comune o i Comuni interessati, l'Azienda sanitaria locale e l'Ufficio scolastico provinciale - ove presenti minori in età scolare - nonché il Tribunale per i minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, invitando, se del caso, ogni altro Ente e/o soggetto pubblico o privato la cui partecipazione dovesse rendersi funzionale per assicurare un ordinato afflusso e la successiva accoglienza prevista dalle normative italiane ed europee. In tale sede l'Associazione promotrice dovrà fornire al tavolo di coordinamento tutte le informazioni in proprio possesso ed eventuali criticità logistiche ed organizzative.

6. La Prefettura territorialmente competente, d'intesa con il Commissario delegato ex OCDPC n. 876/2022, dopo che i minori hanno fatto ingresso sul territorio nazionale, informerà, per opportuna conoscenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione civile, il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere nonché la Direzione centrale Anticrimine del Ministero dell'Interno nonché la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente addendum è parte integrante e sostanziale del piano minori stranieri non accompagnati adottato dal Commissario delegato.

Roma, 5 maggio 2022

RUBRICA ADDENDUM AL PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

		RIFERIMENTI	EMAIL	PEC
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE			
MINISTERO DELL'INTERNO	COMMISSARIO DELEGATO			cd.minorinonaccompagnati@pecdlci.interno.it
		VICEPREFETTO PATRIZIA SAVARESE	patrizia.savarese@interno.it	
		VICEPREFETTO AGGIUNTO LILIANA PULVIRENTI	liliana.pulvirenti@interno.it	
MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA			
MINISTERO DELL'INTERNO	DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE			dipps.dircentimm.segreteria@pecps.interno.it
		DOTT.SSA ROSARIA CHIACCHIO - CAPO DIVISIONE FRONTIERA	rosaria.chiacchio@poliziadistato.it	dipps.serv.frontiere@pecps.interno.it
		VQ DAMIANO RISI - DIVISIONE FRONTIERA	damiano.risi@poliziadistato.it	
MINISTERO DELL'INTERNO	DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE (D.C.A.)			dipps.dca@pecps.interno.it
	D.C.A. SERVIZIO CENTRALE ANTICRIMINE			dipps.dcasca@pecps.interno.it

m_pi.AOODPIT.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000781.14-04-2022.h.14:38

Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione

e p.c.

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento

Al Sovrintendente scolastico
per la Regione Valle d'Aosta

Al Capo Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno

Oggetto: Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative.

Si fa seguito alle precedenti note prot. n. 381 del 4 marzo 2022 e prot. n. 576 del 24 marzo 2022, al fine di fornire ulteriori indicazioni, in questa occasione maggiormente operative, per la gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini in età scolare.

Evoluzione della situazione

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Ministero dell'interno, le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte attualmente in Italia sono 91.137, di cui 33.796 minori. Le rilevazioni quotidiane di questo Ministero riportano, a oggi, 17.657 studenti ucraini accolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Di questi, 3.728 bambini nella scuola dell'infanzia, 8.196 nella scuola primaria, 4.203 ragazzi nella scuola secondaria di primo grado e 1.530 in quella di secondo grado. Il 45% degli

Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma
PEC dpit@postacert.istruzione.it PEC dpit.segreteria@istruzione.it
Tel 0658493800

studenti profughi frequenta le scuole di Lombardia (22%), Emilia-Romagna (12%) e Campania (11%). Tale situazione, come noto, è in continua evoluzione.

Materiali didattici ed informativi

Sul sito del Ministero è stata predisposta una sezione interamente dedicata all'emergenza Ucraina (https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/), entro cui sono reperibili materiali informativi e didattici, riferimenti normativi, note, circolari ed indicazioni operative.

Costante è il contatto con la Commissione europea e gli Stati Membri dell'Unione che partecipano ai lavori del "Gruppo di Alto Livello per l'istruzione e la formazione dell'Unione Europea" e a quelli dei Gruppi di lavoro tematici nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione 2021-2030. La Commissione europea[1], per offrire una risposta alle sfide derivanti dalla crisi ucraina, ha implementato con una sezione specifica la piattaforma "*School Education Gateway*" (https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm) in cui sono reperibili ulteriori risorse didattiche.

Organizzazione dell'accoglienza

L'Amministrazione e le istituzioni scolastiche sono chiamate a governare la delicata fase di accoglienza dei profughi in età scolare e ad assicurare loro accesso ai servizi educativi, scolastici e formativi, in modo che a tutti sia garantito proseguire il percorso di istruzione nel sistema scolastico italiano.

Nella definizione delle procedure operative di assegnazione dei minori alle istituzioni scolastiche si richiama l'opportunità di salvaguardare, per quanto possibile e come indicato nelle precedenti note, le reti di relazioni, familiari o di comunità esistenti tra i profughi, e tra questi e gli ucraini già presenti in Italia.

Allo stesso tempo, occorre assicurare che l'inserimento degli studenti ucraini sia governato a livello territoriale, conciliando il più possibile bisogni dei profughi e spazi di accoglienza delle scuole. In proposito, si ricorda che le circolari ministeriali sulle iscrizioni (da ultimo la nota 30 novembre 2021, prot. n. 29452, relativa alle iscrizioni per l'a.s. 2022/2023) precisano che "*nelle ipotesi di iscrizioni tardive..., gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell'individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l'iscrizione per motivi di incapienza delle classi*".

La nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, adottata nella fase dell'emergenza pandemica COVID-19 e riferita a "*tutti i casi nei quali un rifiuto comporterebbe la negazione del diritto all'istruzione*", è da considerarsi applicabile anche in questa fase di emergenza in cui è necessario assicurare l'inserimento scolastico dei profughi. A tal fine, gli Uffici scolastici regionali continueranno ad assicurare collaborazione agli organi di Governo, impegnati nella gestione dell'accoglienza e assistenza della popolazione proveniente dall'Ucraina secondo le indicazioni del Dipartimento della protezione civile

[1] Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 Welcoming those fleeing war in Ukraine: readying Europe to meet the needs | European Commission (europa.eu)

Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma
PEC dpit@postacert.istruzione.it PEC dpit.segretariato@istruzione.it
Tel 0658493800

del 21 marzo 2022 (https://emergenze.protezionecivile.gov.it/static/f9b01e2938be5fdab1f730abb8a034bf/crisi-ucraina-prime-indicazioni-operative-21-marzo-2022.pdf).

Gestione delle richieste di iscrizione

Gli Uffici scolatici regionali, anche per il tramite degli Uffici di ambito territoriale, sostengono le istituzioni scolastiche, promuovono e coordinano il raccordo tra queste e gli enti locali, ai fini della distribuzione dei richiedenti iscrizione in ragione delle disponibilità effettive dei posti.

Nelle città ad alta intensità abitativa o migratoria, sulla scorta di esperienze[2] pluriennali, si suggerisce l'individuazione di Scuole Polo per il migliore inserimento dei minori ucraini negli istituti scolastici. Queste possono assolvere al compito di ricezione dell'insieme delle richieste di iscrizione nel territorio di riferimento (es. circoscrizione, municipalità, quartiere, ...) e di successivo indirizzamento alle istituzioni scolastiche della rete, coniugando salvaguardia delle relazioni e limiti di ricettività di ciascuna di queste.

Le medesime Scuole Polo possono concorrere a fornire informazioni ad alunni e famiglie che si presentino loro; supportare le istituzioni scolastiche di riferimento nelle procedure di iscrizione e nella predisposizione dei percorsi di apprendimento personalizzati; favorire la condivisione di materiali, esperienze e risorse didattiche disponibili.

Si informa altresì che, con ordinanza 13 marzo 2022, n. 876, è stato nominato il Commissario delegato per i minori non accompagnati. La consultazione del sito istituzionale del Ministero dell'interno consentirà di trarre i provvedimenti progressivamente emanati in materia.

Modalità di iscrizione

Come evidenziato nella propria nota 4 marzo 2021, prot. n. 381, ai fini dell'iscrizione degli studenti ucraini si applicano, sulla base del Testo Unico sull'immigrazione (art. 38, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), tutte le disposizioni vigenti per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Il richiamato articolo prevede che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. Tali tutele si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati e ai minori titolari dello status di rifugiato.

L'articolo 45 del Regolamento attuativo del Testo Unico sull'immigrazione, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, stabilisce, inoltre, che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione e sono soggetti all'obbligo scolastico, indipendentemente

[2] A puro titolo esemplificativo si riportano i link alle esperienze realizzate a Bologna - http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2014/05/Linee-guida-per-laccoglienza-e-l-inclusione-degli-alunni-stranieri-citt%c3%a0-di-Bologna-7-aprile-2014.pdf aggiornato nel 2019 https://bo.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Protocollo-Nai_Bologna.pdf - e Milano, quest'ultima finalizzata all'emergenza ucraina https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20220322000prot0004011/.

Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma
PEC dpit@pec.istruzione.it PEC dpit.segreteria@istruzione.it
Tel 0658493800

dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Lo stesso articolo prevede che l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva, impregiudicato il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
Si rammenta che, oltre alla "Rilevazione sull'accoglienza scolastica degli studenti ucraini" tramite SIDI, le istituzioni scolastiche sono chiamate a curare l'inserimento in "Anagrafe Nazionale degli Studenti" di quanti iscritti nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché presso i CPIA. A tali fini, in mancanza di codice fiscale, l'inserimento è possibile attraverso l'indicazione di un codice fittizio. Ulteriori informazioni operative sono reperibili su SIDI.

Classe di iscrizione
I minori stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, e quindi anche i profughi ucraini, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione dell'alunno ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
c) del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto.
Considerata la probabile carenza di documentazione che attesti gli studi in corso in Ucraina e, dunque, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, le istituzioni scolastiche valuteranno ciascuna situazione considerando l'inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.

Validità dell'anno scolastico
Restano ferme le norme vigenti in materia di validità dell'anno scolastico per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Considerato che gli studenti ucraini, ancorché tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato - comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe - richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell'iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza.

Piano didattico personalizzato
Utile, per l'inserimento a scuola degli alunni ucraini, il riferimento alla direttiva ministeriale 27

Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma
PEC dpit@postacert.istruzione.it PEC dpit.segreteria@istruzione.it
Tel 06.58493800

dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563. Ivi si prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l'attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.
Nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche potranno pure individuare attività di arricchimento formativo consistenti nell'accesso a materiali ed attività didattiche *on-line* riferibili al curricolo ucraino.
Indicazioni in merito alla valutazione degli apprendimenti e all'eventuale partecipazione agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo saranno fornite successivamente.

Disposizioni di carattere sanitario - COVID-19
Necessario il raccordo con le autorità sanitarie chiamate ad assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*" (https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n873-del-6-marzo-2022-ulteriori-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-assicurare-sul-territorio-nazionale-laccoglienza-il-soccorso-e-0). Tali previsioni sono prorogate fino al 30 aprile 2022 (ordinanza del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2022, n. 881).
L'art. 2, comma 1, della menzionata ordinanza n. 873 prevede per i profughi ucraini un regime di autosorveglianza di cinque giorni, decorrenti dal tampone effettuato nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio nazionale e il conseguente obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, escluse le categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

Disposizioni di carattere sanitario - Vaccinazioni
Con riguardo invece agli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si richiama la Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2022, "*Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali*" che, per i soggetti mai vaccinati, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto, raccomanda *"l'offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all'età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale"*.
Tali indicazioni sono completate dalla menzionata ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, ove si prevede che entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
Ferme restando le predette disposizioni di carattere sanitario, con riferimento all'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, le istituzioni scolastiche sono tenute "*all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere...la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie... ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse... o la presentazione*

Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma
PEC: dpit@postacert.istruzione.it PEC: dpit.segreteria@istruzione.it
Tel 0658493800

della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie... entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia". In merito, come di consueto, le istituzioni scolastiche cureranno le interlocuzioni con le Aziende sanitarie locali di riferimento.
Rimane in vigore la disposizione dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, per la quale "*Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami*".

Siamo tutti consapevoli che nuove e impensabili difficoltà si sono aggiunte a quelle di questi ultimi due anni. Difficoltà sopraggiunte affrontabili rinnovando la tradizione di accoglienza del nostro sistema di istruzione, pure esercitata immediatamente verso i profughi dall'Ucraina. Per sostenere questa capacità di accoglienza il Ministero continuerà ad accompagnare l'azione di dirigenti, insegnanti, personale scolastico in relazione all'evoluzione della emergenza.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari

Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma
PEC: dpit@postacert.istruzione.it PEC: dpit.segretaria@istruzione.it
Tel 0658493800